



MICHELEBORSOI
DIRITTO & TECNICA DELLE ASSICURAZIONI
1986

Soc. XYZ S.p.A.

Comparazione programma property

10 novembre 2021

All risks Property

Contratto di assicurazione	n° 0000000000000	N°1111111111111
Compagnia delegataria al 100%	Ass. XXXXXXXX 70% Ass. KKKKKK 15% - Ass. WWWWWW 15%	Ass. YYYYYYYY 100%
Decorrenza	31.12.2020	31.12.2021
Scadenza	31.12.2021	31.12.2022
Indicizzazione	no	no
Termine per la disdetta	60 giorni prima della scadenza del contratto	30 giorni prima della scadenza del contratto
Frazionamento del premio	Semestrale	Semestrale

Premio netto	€ 130.000	€ 110.000
Accessori	€ 0	€ 11.000
Imposte di legge	€ 28.925	€ 26.922
Totale premio lordo annuo	€ 158.925	€ 137.922

Descrizione dell'attività assicurata	Azienda per il	Azienda per il
--------------------------------------	----------------------	----------------------

Partite e somme assicurate tra tutte le ubicazioni

Partite assicurate	Somme assicurate complessive Ass. XXXXXXXX	Somme assicurate complessive Ass. YYYYYYYY
Fabbricati	€ 20.225.000	€ 21.200.00
Macchinario	€ 40.607.000	€ 42.000.000
Merci	€ 12.000.000	€ 12.000.000
Maggiori spese		20% somma assicurata fabbricato e macchinario

Partite e somme assicurate a valere per tutte le ubicazioni

Partite assicurate	Somme assicurate complessive Ass. XXXXXXXX	Somme assicurate complessive Ass. YYYYYYYY
Ricorso terzi e locatari	€ 600.000	€ 1.000.000
Fenomeno elettrico	€ 250.000	€ 500.000
Guasti apparecchiature elettroniche	€ 400.000	€ 500.000
Guasti macchine	€ 0	€ 100.000
Furto	€ 50.000	€ 100.000

Limiti di indennizzo

Garanzie	Limite indennizzo per sinistro e anno XXXXXXXX	Limite indennizzo per sinistro e anno YYYYYYYY
Eventi socio politici	70% somma assicurata	70% somma assicurata Max € 30.000.000
Terrorismo	50% somma assicurata Max € 7.000.000	50% somma assicurata Max € 10.000.000
Eventi atmosferici	70% somma assicurata	70% somma assicurata Max € 30.000.000
Grandine su elementi fragili	€ 200.000	€ 100.000 per sinistro € 250.000 per anno
Sovraccarico neve	40% somme assicurate max € 8.000.000	50% somme assicurate Max € 10.000.000
Fenomeno elettrico	€ 150.000 € 100.000 per macchinari	€ 100.000 per sinistro € 500.000 per anno
Guasti e fenomeni elettronici	€ 423.705 valore intero per sinistro e anno	€ 100.000 per sinistro € 500.000 per anno
Apparecchiature ad impiego mobile	No limitato Solo su veicolo XXXXXXXXXXXX	€ 5.000.00 per sinistro € 100.000 per anno € 100.000 acqua condotta
Acqua condotta compresa ricerca e riparazione guasti	€ 75.000	ricerca € 20.000 sinistro € 200.000 anno
Guasti macchine	Evento non assicurato	€ 100.000
Demolizione e sgombero	€ 250.000 in eccedenza a 30% dell'indennizzo per pericolosi e radioattivi max 50%	€ 500.000 per sinistro 3.000.000 per anno Escluso tossico nocivi e pericolosi
Demolizione e sgombero per tossico nocivi, pericolosi		10% dell'indennizzo di demolizione Max € 50.000
Inondazioni alluvioni allagamenti		50% somme assicurate Max € 20.000.000
Allagamenti	40% somme assicurate max € 8.000.000	€ 100.000 per sinistro € 300.000 per anno

Garanzie	Limite indennizzo per sinistro e anno XXXXXXXX	Limite indennizzo per sinistro e anno YYYYYYYY
Terremoto	40% somme assicurate max € 8.000.000	50% somme assicurate max € 20.000.000
Onorari dei periti	5% dell'indennizzo max € 50.000	3% del danno Max € 100.000 per sinistro € 150.000 per anno
Crollo e collasso strutturale	€ 50.000	€ 100.000 per sinistro € 1.000.000 per anno
Cedimento, franamento del terreno	Evento non assicurato	€ 200.000 per sinistro € 500.000 per anno
Beni presso terzi	€ 500.000	20% somma assicurata Max € 200.000 per terzo
Gelo	€ 75.000	€ 20.000 per sinistro € 100.000 per anno
Fabbricati aperti	€ 100.000	€ 100.000 per sinistro € 250.000 per anno
Furto	€ 50.000 per ubicazione € 400.000 n° x ubicazioni € 65.000 xxxxxxxxxxxx € 10.000 beni all'aperto recintati (certificato furto)	€ 50.000 per sinistro € 100.000 per anno

Scoperti e/o franchigie

Garanzie	Scoperto/franchigia Ass. XXXXXXXX	Scoperto/franchigia Ass. YYYYYYYY
Per ogni tipo di danno	Franchigia € 15.000	Franchigia € 15.000
Eventi socio politici	Scoperto 10% min. € 10.000	Scoperto 10% min. € 10.000
Terrorismo	Scoperto 10% min. € 10.000	Scoperto 20% min. € 10.000
Eventi atmosferici	Scoperto 10% min. € 10.000	Scoperto 10% min. € 10.000
Grandine su elementi fragili	Scoperto 10% min. € 10.000	Franchigia € 15.000
Sovraccarico neve	Scoperto 10% min. € 10.000	Scoperto 10% min. € 10.000
Fenomeno elettrico	Scoperto 10% min. € 25.000	Franchigia € 15.000
Guasti e fenomeni elettronici	Franchigia € 250	Franchigia € 15.000
Apparecchiature ad impiego mobile	Scoperto 10% min. € 1.000	Scoperto 20% min. € 500
Guasti macchine	Evento non assicurato	Franchigia € 15.000
Acqua condotta compresa ricerca e riparazione	Franchigia € 15.000	Franchigia € 15.000 acqua condotta Franchigia € 5.000 ricerca
Demolizione e sgombero	===	Franchigia € 15.000
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Franchigia € 50.000	Scoperto 10% min. € 50.000
Allagamenti		Scoperto 10% min. € 20.000
Terremoto	Franchigia € 50.000	Scoperto 10% min. € 50.000
Onorari dei periti	===	Franchigia € 15.000
Crollo e collasso strutturale	Franchigia € 15.000	Franchigia € 15.000
Beni presso terzi	Franchigia € 15.000	Franchigia € 15.000
Gelo	Franchigia € 2.500	Franchigia € 5.000
Ricorso terzi	===	===
Acqua piovana	Franchigia € 15.000	Evento non assicurato
Fabbricati aperti	Scoperto 20% min. € 15.000	Scoperto 10% min. € 15.000
Furto	Scoperto 10% min. € 1.000	Scoperto 10%

Confronto condizioni normativa

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
<p>Dichiarazioni precontrattuali e aggravamento di rischio</p>	<p>Art. 13 – Buona fede</p> <p>Non costituirà motivo di decadenza totale o parziale dell'indennizzo il caso di mancate comunicazioni di aggravamento di rischio ne di inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipula, qualora l'assicurato abbia agito in buona fede</p>	<p>Condizioni generali di assicurazione Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 4 – Aggravamento del rischio</p> <p>Non vengono derogati i disposti degli articoli 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile; l'assicuratore può quindi rifiutare totalmente o parzialmente l'indennizzo in caso in cui le dichiarazioni precontrattuali siano state rese in modo inesatto o reticente</p> <p>Stesso problema anche in caso di mancata comunicazione di stati di aggravamento di rischio</p> <p>Condizione che rappresenta un grosso limite in caso di sinistro, perché ogni difformità che le perizie potrebbero rivelare tra le situazioni riportate in polizza e le situazioni esistenti al momento del sinistro, possono comportare l'eccezione dell'assicuratore che avrà tutto l'interesse a provare che se fosse stato a conoscenza del reale stato delle cose non avrebbe prestato, o avrebbe prestato a condizioni diverse la copertura</p>
<p>Termine di mora</p>	<p>Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</p> <p>Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora di 30 giorni</p>	<p>Condizioni generali di assicurazione Art. 2 – Pagamento del premio</p> <p>Le rate di premio successive alla prima godono di un termine di mora di soli 15 giorni</p>
<p>Denuncia sinistri</p>	<p>Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro</p> <p>Il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 9 giorni</p>	<p>Condizioni generali di assicurazione Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro</p> <p>Il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 8 giorni</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
Rinuncia alla rivalsa	<p data-bbox="730 204 1057 228">Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa</p> <p data-bbox="495 263 1296 347">L'assicuratore in deroga al disposto dell'articolo 1916 del codice Civile rinuncia a rivalersi di quanto indennizzato nei confronti del responsabile del danno qualora si tratti di:</p> <ul data-bbox="539 379 1256 523" style="list-style-type: none"> ➤ Persone delle quali l'assicurato è chiamato a rispondere ➤ Società controllanti, controllate o collegate ➤ Clienti e fornitori <p data-bbox="495 558 1296 611">Questa condizione si applica solo se l'Assicurato non eserciti a sua volta alcuna azione verso il responsabile</p>	<p data-bbox="1503 204 1951 260">Condizioni particolari Art. 5.11 – Rinuncia al diritto di surroga</p> <p data-bbox="1323 295 2130 379">L'assicuratore in deroga al disposto dell'articolo 1916 del codice Civile rinuncia a rivalersi di quanto indennizzato nei confronti del responsabile del danno qualora si tratti di:</p> <ul data-bbox="1368 411 2085 555" style="list-style-type: none"> ➤ Persone delle quali l'assicurato è chiamato a rispondere ➤ Società controllanti, controllate o collegate ➤ Clienti e fornitori <p data-bbox="1323 590 2130 643">Questa condizione si applica solo se l'Assicurato non eserciti a sua volta alcuna azione verso il responsabile</p> <p data-bbox="1323 678 2085 699">Condizione identica a quella presente nel precedente contratto</p>
Caratteristiche costruttive	Non richiesto	<p data-bbox="1581 738 1872 762">Scheda di polizza pag. 3</p> <p data-bbox="1323 794 2130 847">Il complesso di fabbricati costituenti ciascun rischio singolo ha le seguenti caratteristiche costruttive:</p> <ul data-bbox="1368 882 2130 1177" style="list-style-type: none"> - Strutture portanti verticali, solai ove esistenti, strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi - Coperture e pareti esterne in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili - Eventuali coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere in materiali incombustibili - Tolleranza materiali combustibili 20% <p data-bbox="1323 1209 2130 1353">Attenzione al fatto che la copertura assicurativa è subordinata al fatto che le strutture portanti verticali dei fabbricati devono essere tutte in cemento armato o laterizi; non sono per questa caratteristica costruttiva ammesse strutture incombustibili (metalli)</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
Oggetto dell'assicurazione	<p data-bbox="696 204 1093 228">Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</p> <p data-bbox="495 261 1294 376">L'Assicuratore indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso</p> <p data-bbox="495 410 1294 493">Trattasi quindi di assicurazione all risks, con questa formulazione grava sull'assicuratore l'onere di provare la sussistenza dell'eventuale esclusione</p>	<p data-bbox="1525 204 1921 228">Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</p> <p data-bbox="1323 261 2123 376">L'assicuratore si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito escluso</p> <p data-bbox="1323 410 2123 461">Condizione identica a quella del precedente contratto con uso della formulazione all risks</p>
Ricorso terzi	<p data-bbox="779 528 1010 552">Art. 2 – Ricorso terzi</p> <p data-bbox="495 585 1294 700">Sono assicurati fino alla concorrenza di un massimale di € 500.000 i danni causati a terzi nel caso di responsabilità ricadente sull'assicurato sia materiali e diretti che i danni indiretti, questi però entro un limite del 20% del massimale</p>	<p data-bbox="1599 528 1852 552">Condizioni particolari</p> <p data-bbox="1599 557 1852 580">Art. 5.2 – Ricorso terzi</p> <p data-bbox="1323 614 2123 729">Sono assicurati fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.000 i danni causati a terzi nel caso di responsabilità ricadente sull'assicurato sia materiali e diretti che i danni indiretti, questi però entro un limite del 10% del massimale</p> <p data-bbox="1323 762 2123 813">Pur raddoppiando il massimale il limite per danni da interruzione di attività è pari al precedente contratto, ovvero € 100.000</p>
Pagamento dell'indennizzo	<p data-bbox="501 852 1288 903">Art. 20 – Risarcimento in caso di mancanza di certificato di chiusa inchiesta</p> <p data-bbox="495 936 1294 994"><u>L'assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in caso mancanza di chiusa istruttoria</u></p> <p data-bbox="495 1027 1294 1110">Se dal certificato o dalla sentenza penale definitiva risulterà una causa di decadenza della garanzia l'Assicurato si impegna a restituire l'importo</p>	<p data-bbox="1464 852 1986 903">Condizioni particolari aggiuntive Art. 2 – Garanzia fidejussoria sull'indennizzo</p> <p data-bbox="1323 936 2123 1051">L'assicuratore concede che in presenza di mancata presentazione del certificato di chiusa inchiesta si possa procedere al pagamento dell'indennizzo se l'assicurato sarà in grado di presentare garanzia fidejussoria bancaria</p> <p data-bbox="1323 1085 2123 1286">Pur mitigando il problema derivante dalla mancanza di certificato di chiusa inchiesta con l'accettazione di una fidejussione bancaria, la condizione conserva intatta tutta la sua aleatorietà rispetto ai tempi del pagamento in quanto non esiste alcuna garanzia in merito alla concessione della fidejussione e tantomeno che il procedimento consentirà di provare che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'assicurato o del contraente</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
<p>Perizia di stima</p>	<p>Art. 22 – Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione</p> <p>Perizia di stima eseguita dalla QQQQQQ</p> <p>L'adozione di questa estensione fa sì che i Vostri Assicuratori, prendono atto della stima dei valori da assicurare, si impegnano pertanto preventivamente a non applicare la regola proporzionale</p> <p>Tale stima preventiva Vi garantisce inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ certezza di assicurare il reale valore a nuovo del patrimonio ➤ deroga all'applicazione regola proporzionale (risarcimento totale, salvo l'applicazione di franchigie) ➤ la sollecita liquidazione del danno qualunque sia l'entità dello stesso, poiché il perito a fronte delle lunghe operazioni di valutazione della preesistenza, preferirà assumere agli atti i dati forniti dallo Stimatore con la perizia di stima ➤ la disponibilità di un inventario dettagliato del patrimonio da utilizzare per altri scopi 	<p>Non prevista</p> <p>Senza presenza di valori stimati incombe l'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione</p> <p>La perizia di stima ammette l'indennizzo di somme superiori a quelle preventivate (fino al 30%) in quanto il premio di polizza viene regolato al termine del periodo di assicurazione sulla base dei nuovi rilevamenti eseguiti dai successivi aggiornamenti della perizia iniziale</p>
<p>Demolizione e sgombero</p>	<p>Art. 1 – Spese di demolizione</p> <p>Sono assicurate le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire i residui del sinistro</p> <p>Le spese sono quantificabili fino ad un massimo del 30% dell'indennizzo</p> <p>Se detto limite si dovesse rivelare insufficiente esiste ulteriore disponibilità offerta dal limite per anno assicurativo di € 250.000</p> <p>Fino ad una spesa di € 16.000 si intende rimborsato la rimozione e smaltimento di terreni, acque e cose non assicurate dal contratto effettuati per ordine delle autorità</p>	<p>Condizioni particolari</p> <p>Art. 5.3 – Spese di demolizione e sgombero</p> <p>Si rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro</p> <p>Si differenzia due livelli di rimborso che nel caso di materiali rientranti nella categoria dei tossici e nocivi, i pericolosi ed i radioattivi si limita al 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di rimborso, con un massimo di € 50.000</p> <p>Problema: in caso di sinistro le opere di spegnimento possono agevolare la contaminazione dei residui non tossico/nocivi, pericolosi, radioattivi con quelli aventi queste caratteristiche; ciò comporta che il limite di spesa applicabile è estremamente ridotto ed inadeguato; non riconosciute le spese sostenute per rimozione e smaltimento di cose non assicurate come acque e terreni</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
Collaudi	<p style="text-align: center;">Art. 18 – Costi di collaudo</p> <p>A seguito di un evento indennizzabile si prevede che vengano riconosciute anche le spese che verranno sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari</p> <p>Il controllo potrà essere effettuato anche su macchinari apparentemente illesi, ma per i quali esista un ragionevole dubbio</p> <p>Il massimo di spesa disponibile è di € 52.000</p>	<p style="text-align: center;">Evento non assicurato</p> <p>Non sono riconosciute le spese sostenute dall'assicurato per eseguire i collaudi ed i controlli di beni danneggiati e non da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza</p>
Danni a fabbricati aperti	<p style="text-align: center;">Art. 25 – Eventi atmosferici su fabbricati aperti</p> <p>A seguito di un evento atmosferico saranno indennizzati anche i danni ai fabbricati aventi uno o più lati aperti</p> <p>Al danno si applicherà la deduzione di uno scoperto del 20%</p> <p>Il massimo danno indennizzabile sarà pari ad € 100.000</p> <p>Restano esclusi e non indennizzati i danni alle cose in essi contenute</p>	<p style="text-align: center;">Delimitazioni di garanzia</p> <p style="text-align: center;">2 – Danni materiali direttamente causati da uragani, bufere</p> <p>Sono esclusi i danni da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati</p> <p>Uno schema riepilogativo prevede indicazione di scoperto e limite di indennizzo per questo tipo di evento, ma la condizione di polizza esprime chiaramente l'esclusione di questi tipi di beni dalla copertura</p>
Colpa grave	<p style="text-align: center;">Art. 8 – Colpa grave</p> <p>Sono compresi, in deroga al disposto dell'articolo 1900 del Codice Civile i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato</p> <p>La deroga è necessaria, ma il disposto della clausola non è completamente adeguato</p> <p>Esiste infatti la possibilità di applicare all'indennizzo di un evento incendio o esplosione o scoppio, uno scoperto 10% minimo € 1.000 massimo € 25.000 in caso in cui l'attività non sia in regola con le vigenti norme inerenti alla prevenzione incendi</p> <p>L'aggravio non risulta comunque significativo stante la presenza di una franchigia frontale di € 15.000 per ogni tipo di danno</p>	<p style="text-align: center;">Danni esclusi dall'assicurazione Lett. b) 12</p> <p>La condizione esclude solo il caso di dolo dell'assicurato o del contraente lasciando presumere che in presenza di contratto con formulazione all risks il caso di sinistro derivante da colpa grave degli stessi debba ritenersi compreso</p> <p>Questa valutazione contrasta con disposto art. 1900 del Codice Civile che prevede, <u>salvo espressa deroga</u>, che i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato o del contraente siano esclusi</p> <p>Ci troviamo quindi di fronte ad una valutazione estremamente soggettiva dell'assicuratore che pesa gravemente sulla portata dell'intero contratto</p> <p>Giova ricordare che per colpa grave si ritiene la grave imprudenza, negligenza, imperizia, l'inosservanza di leggi e di regolamenti; è facile quindi supporre che in caso di sinistro, l'assicuratore potrà invocare la sussistenza di uno sei suddetti inadempimenti e di fatto rendere aleatorio qualsiasi indennizzo</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY															
Recesso per sinistro	<p>Art. 6 – Recesso in caso di sinistro</p> <p>È data facoltà soltanto all'Assicuratore di esercitare la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro; il termine di preavviso è di soli 30 giorni, il termine potrebbe non consentire un agevole piazzamento del rischio; si consiglia di elevare il termine ad almeno 90 giorni e rendere tale facoltà bilaterale</p>	<p>Condizioni generali di assicurazione Art. 6 – Recesso in caso di sinistro</p> <p>Condizione identica a quella riportata nel contratto precedente che conserva quindi tutte le criticità senza recepimento di alcuno dei punti segnalati</p>															
Eventi socio politici	<p>Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p>4.1 – Tumulti popolari.....</p> <p>Indennizzo viene dedotto di uno scoperto del 10% del danno</p> <table border="1" data-bbox="495 603 1294 756"> <thead> <tr> <th>Danno</th> <th>Scoperto 10%</th> <th>Indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 100.000</td> <td>€ 10.000</td> <td>€ 90.000</td> </tr> <tr> <td>€ 1.000.000</td> <td>€ 100.000</td> <td>€ 900.000</td> </tr> <tr> <td>€ 5.000.000</td> <td>€ 500.000</td> <td>€ 4.500.000</td> </tr> <tr> <td>€ 10.000.000</td> <td>€ 1.000.000</td> <td>€ 9.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'applicazione di uno scoperto senza un limite massimo di applicazione rende difficile per l'assicurato conoscere in anticipo la sua reale esposizione in caso di sinistro ingente</p> <p>Servirebbe prevedere in luogo dello scoperto una franchigia fissa o in difetto uno scoperto con massima applicazione, ovvero scoperto 10% massimo € 50.000,00 – il massimo scoperto diverrebbe la massima esposizione dell'assicurato nel sinistro</p> <p>La copertura viene prestata fino al 70% delle somme assicurate per ciascuna partita</p> <p>Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (80%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), ma si applica ad ogni singola partita</p> <p>Si veda esempio alla pagina successiva:</p>	Danno	Scoperto 10%	Indennizzo	€ 100.000	€ 10.000	€ 90.000	€ 1.000.000	€ 100.000	€ 900.000	€ 5.000.000	€ 500.000	€ 4.500.000	€ 10.000.000	€ 1.000.000	€ 9.000.000	<p>Delimitazioni di garanzia 4 – Danni materiali e diretti da tumulti popolari ecc.....</p> <p>La condizione è identica a quella del precedente contratto e conferma quindi le gravi lacune già presenti</p> <p>Come se non bastasse il limite di indennizzo è ridotto non solo al 70%, ma ad un massimo di € 30.000.000 per anno assicurativo</p> <p>Di fatto il limite di indennizzo realmente applicato su una somma complessivamente assicurata di € 90.000.000 non è più il 70% ma solo al 33%</p> <p>Questo particolare ci spiega come sia stato possibile ad una sola società di assicurazione assumere il rischio al 100% rispetto al precedente contratto che aveva necessitato della presenza in co-assicurazione di più società di assicurazione</p>
Danno	Scoperto 10%	Indennizzo															
€ 100.000	€ 10.000	€ 90.000															
€ 1.000.000	€ 100.000	€ 900.000															
€ 5.000.000	€ 500.000	€ 4.500.000															
€ 10.000.000	€ 1.000.000	€ 9.000.000															

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
	Con un esempio possiamo evidenziare la differenza:	
	Con dicitura “Somme complessivamente assicurate”	
	Fabbricati	4.000.000
	Macchinari	6.000.000
	Totale assicurato	10.000.000
	70% somme assicurate	7.000.000
	Con dicitura “per ciascuna partita di polizza”	
	Fabbricati	4.000.000
	70% somme assicurate	2.800.000
	Macchinari	6.000.000
	70% somme assicurate	4.200.000
Eventi socio politici	Poniamo un danno che colpisca il macchinario pari a 5.000.000 ;	
segue	Con dicitura “Somme complessivamente assicurate”	
	Totale assicurato	10.000.000
	70% somme assicurate	7.000.000
	Indennizzo al 100% del danno	5.000.000
	Con dicitura “per ciascuna partita di polizza”	
	Macchinari	6.000.000
	70% somme assicurate	4.200.000
	Perdita economica	-800.000
	Piccola differenza lessicale, ma grande differenza economica	
	La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni)	
	anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso</u>	
	<u>all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u>	

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYY
Valore a nuovo	Art. 7 – Supplemento di indennizzo	Condizioni particolari Art. 5.8 – Valore a nuovo
	L'assicurazione è prestata valorizzando i beni al valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e al valore di rimpiazzo a nuovo per macchinari, attrezzature ed arredamenti	La condizione ricalca il contenuto della clausola presente nel contratto precedente
	In nessun caso però l'indennizzo potrà superare il triplo del valore che i beni avevano al momento del sinistro	Esiste però un ulteriore aggravamento che penalizza drasticamente l'indennizzo in quanto in nessun caso però l'indennizzo potrà superare il doppio del valore che i beni avevano al momento del sinistro
	Detta restrizione è particolarmente penalizzante in presenza di macchinari che pur perfettamente funzionanti, per vetustà non hanno più un valore commerciale corrispondente	
	Somma assicurata a nuovo € 3.000.000	Somma assicurata a nuovo € 3.000.000
	Danno indennizzabile a nuovo € 3.000.000	Danno indennizzabile a nuovo € 3.000.000
	Valore allo stato d'uso € 600.000	Valore allo stato d'uso € 600.000
Limite del triplo € 1.800.000	Limite del doppio € 1.200.000	
Differenza non indennizzata rimasta in carico all'azienda € 1.200.000	Differenza non indennizzata rimasta in carico all'azienda € 1.800.000	
<u>Quando esiste una valorizzazione a nuovo dei beni, (perizia di stima) con relativo pagamento del premio su detto valore, deve corrispondere il riconoscimento pieno dell'indennizzo a nuovo</u>	<u>A maggior ragione si invoca che in presenza di valorizzazione a nuovo dei beni assicurati anche l'indennizzo corrisponda a detto valore senza ulteriori limitazioni</u>	
Cose assicurate	Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione	Cose escluse dall'assicurazione
	Tra le cose non assicurate figurano i beni in leasing laddove questi siano assicurati con diverso contratto (probabilmente dal concedente) Trattasi di una pratica poco efficace in quanto l'assicurato, oltre a perdere il controllo della copertura, perderebbe anche l'indennizzo spettante per i danni da interruzione di attività (laddove la copertura sia attiva), in quanto il danno materiale e diretto, non assicurato, non innescherebbe mai la copertura dei danni indiretti	Condizione identica a quella del precedente contratto che conserva quindi le criticità espresse nel caso dei beni in leasing assicurati dal concedente In questo caso il problema è aggravato dal fatto che la presente polizza concede una maggiorazione a titolo di maggiori spese del 20% che non opererebbe nel caso di beni danneggiati, ma assicurati con diverso contratto

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
	<p>Art. 4 – Delimitazioni di garanzia</p> <p>4.5 – Sovraccarico neve</p> <p>Indennizzo viene dedotto di uno scoperto del 10% del danno</p> <p>L'applicazione di uno scoperto senza un limite massimo di applicazione rende difficile per l'assicurato conoscere in anticipo la sua reale esposizione in caso di sinistro ingente</p> <p>Servirebbe prevedere in luogo dello scoperto una franchigia fissa o in difetto uno scoperto con massima applicazione, ovvero scoperto 10% massimo € 50.000 – il massimo scoperto diverrebbe la massima esposizione dell'assicurato nel sinistro</p> <p>La copertura viene prestata fino al 40% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p>	<p>Delimitazioni di garanzia</p> <p>Art. 7 – Sovraccarico di neve</p> <p>La condizione viene migliorata rispetto a quella presente nel contratto precedente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limite indennizzo elevato al 50% - Limite massimo elevato a € 10.000.000 per anno - Norme considerate: solo quelle vigenti alla costruzione - Garanzia non rescindibile singolarmente
Sovraccarico neve	<p>Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (50%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p>La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p>Sono assicurati i danni causati dal sovraccarico della neve caduta</p> <p>La copertura è operante solo per fabbricati che siano in regola con la normativa relativa ai carichi di neve vigenti al momento della costruzione o con norme introdotte successivamente ma aventi valore retroattivo</p> <p>Se non rispondenti ad alcuna norma si eleverà lo scoperto di un ulteriore 10%</p>	

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
Eventi atmosferici	<p>Art. 4 – Delimitazioni di garanzia 1.2 – Uragani, bufere.....</p> <p>Indennizzo viene dedotto di uno scoperto del 10% del danno.</p> <p>L'applicazione di uno scoperto senza un limite massimo di applicazione rende difficile per l'assicurato conoscere in anticipo la sua reale esposizione in caso di sinistro ingente</p> <p>Servirebbe prevedere in luogo dello scoperto una franchigia fissa o in difetto uno scoperto con massima applicazione, ovvero scoperto 10% massimo € 50.000 – il massimo scoperto diverrebbe la massima esposizione dell'assicurato nel sinistro</p> <p>La copertura viene prestata fino al 70% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p>Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (80%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p>La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p>	<p>Delimitazioni di garanzia</p> <p>Art. 2 – Uragani, bufere, tempesta, vento, ecc.....</p> <p>La condizione ricalca il tenore della clausola presente nel contratto precedente; viene comunque eliminata la possibilità dell'assicuratore di esercitare il recesso dalla singola garanzia</p> <p>Viene però introdotta una limitazione piuttosto rilevante, al pari della garanzia eventi socio politici, tumulti popolari e eventi dolosi, con cui si limita l'effettivo indennizzo al 33% delle somme complessivamente assicurate per l'intera annualità assicurata in quanto il limite si ferma a € 30.000.000</p>
	Fenomeno elettrico	<p>Art. 15 – Danni elettrici</p> <p>Si assicura i danni generati da fenomeni elettrici a cose rientranti nella definizione di macchinario</p> <p>All'indennizzo si applica un minimo di scoperto che eccede addirittura la franchigia frontale, ovvero di € 25.000</p> <p>La massima esposizione dell'assicuratore deriva da un limite aggregato annuo a valere per tutte le ubicazioni e per tutti i certificati emessi</p> <p>Detto limite è pari ad € 250.000</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYY
Inondazioni alluvioni allagamenti	<p>Art. 4 – Delimitazioni di garanzia 1.3 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti</p> <p>Indennizzo viene dedotto di una franchigia fissa di € 50.000</p> <p>La copertura viene prestata fino al 40% delle somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p><u>Viene previsto una massima esposizione di € 8.000.000 che nel caso del sito di via xxxxxxxx a Xxxxxxx si riduce al 34%</u></p> <p>Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (50%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p>La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p>Il rischio di inondazioni e alluvioni nel comune di XXXXX è da ritenersi: Classe 3 Alto</p>	<p>Delimitazioni di garanzia Art. 10 – Inondazioni, alluvioni Art. 11 – Allagamenti</p> <p>Alcuni aspetti di questa condizione sono migliorati, come nel caso di aver elevato il limite di indennizzo dal 40 al 50% e in cifra fissa da € 8.000.000 a € 20.000.000 per anno assicurato</p> <p>Per contro ci si trova che una franchigia fissa ora diventa minimo non indennizzabile di uno scoperto del 10% (<u>danno € 1.000.000 = indennizzo € 900.000</u>)</p> <p>La condizione non è più rescindibile singolarmente</p> <p>Correttamente la garanzia è stata scorporata e il caso di allagamento è garantito con un minimo di scoperto di € 20.000</p>
Terremoto	<p>Art. 4 – Delimitazioni di garanzia 1.4 – Terremoto</p> <p>Indennizzo viene dedotto di una franchigia fissa di € 50.000</p> <p>Copertura fino al 40% somme assicurate <u>per ciascuna partita</u></p> <p><u>Viene previsto una massima esposizione di € 8.000.000 che nel caso del sito di via xxxxxxxx a Xxxxxxx si riduce al 34%</u></p> <p>Oltre ad esserci un limite inferiore a quanto possibile rinvenire sul mercato (50%), esiste il problema che detto limite non si applica alle somme complessivamente assicurate (Fabbricati + macchinari + merci), <u>ma si applica ad ogni singola partita</u></p> <p>La garanzia è singolarmente rescindibile (preavviso 30 giorni) anche in assenza di sinistro <u>senza che venga concesso all'assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto</u></p> <p>Il rischio terremoto comune di XXXXX è da ritenersi: Classe 2 Medio</p>	<p>Delimitazioni di garanzia Art. 9 – Terremoto</p> <p>Vale il discorso fatto per inondazioni ed alluvioni: da una parte il congruo aumento del limite di indennizzo, ma per contro l'introduzione dello scoperto (10%) che è estremamente penalizzante quanto il danno è ingente</p>

Garanzie	Condizioni Ass. XXXXXXXX	Condizioni Ass. YYYYYYYY
<p>Danni interruzione d'attività</p>	<p style="text-align: center;">Evento non assicurato</p> <p>Il contratto analizzato prevede esclusivamente l'indennizzo dei danni materiali e diretti, ma non estende la sua efficacia anche ai danni derivanti dall'interruzione dell'attività</p>	<p style="text-align: center;">Condizioni speciali Let. A) – Maggiori spese</p> <p>In caso di danno indennizzabile l'assicuratore aggiunge un maggior importo all'indennizzo nella misura forfetaria del 20%</p> <p>Le maggiori spese sostenute devono comunque essere comprovate e debitamente documentate, non si tratta quindi dell'applicazione di una maggiorazione automatica del danno materiale e diretto</p> <p>Da notare come siano però escluse le maggiori spese derivanti da sinistri causati da guasti macchine o da fenomeni elettrici</p> <p>La soluzione adottata va accolta come un miglioramento del quadro normativo precedente, ma si è perso l'occasione di garantire la necessaria protezione all'azienda con una reale copertura dei danni da interruzione di attività</p> <p>Per questa copertura e per la struttura articolata dell'azienda è senz'altro consigliato di adottare la copertura nella forma a diaria</p>
<p>Guasti macchine</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 – Esclusioni</p> <p>L'assicuratore non è obbligato per l'indennizzo di danni causati o dovuti a guasti meccanici o anormale funzionamento dei macchinari</p> <p>Un evento questo che comporta un duplice problema nessuno dei due al momento assicurato</p> <p>Da un lato le conseguenze delle perdite economiche per la riparazione o la sostituzione/rimpiazzo del macchinario date dal danno materiale e diretto</p> <p>Secondo aspetto manca ogni minima forma di copertura per i danni da interruzione di attività nemmeno espressa in una forma a diaria oppure a compenso dei maggiori costi</p>	<p style="text-align: center;">Condizioni speciali Let. C) – Guasti macchine</p> <p>La nuova polizza prevede la copertura anche dei guasti occorsi ai macchinari</p> <p>La copertura però è limitata al solo caso di danno materiale e diretto, ma non garantisce l'attivazione della garanzia maggiori spese</p> <p>Se consideriamo che esiste l'applicazione di una franchigia frontale di € 15.000 per ogni sinistro e invece il limite di indennizzo è di € 100.000 a valere per l'intera annualità assicurativa si comprende come la salvaguardia patrimoniale non cambi in modo sostanziale con l'acquisto di questa copertura</p>

Considerazioni finali

Considerazioni finali

Da una prima sommaria valutazione il contratto sottoscritto con Ass. YYYYYYYY presenta immediati e visibili vantaggi in termini di maggiori somme assicurate e minori costi che lo rendono assolutamente preferibile rispetto a quanto in precedenza stipulato con Ass. XXXXXXXX

Però da una analisi dettagliata risalta con altrettanta chiarezza che l'impalco normativo del contratto di Ass. YYYYYYYY è per larga parte copiato dal precedente contratto senza alcun apporto migliorativo sostanziale alle richieste avanzate con l'attività di audit

Alcune migliorie vengono, all'interno della stessa clausola bilanciate da un peggioramento di quanto invece c'era (si veda caso di terremoto e inondazioni alluvioni dove si eleva il limite di indennizzo, ma si introduce uno scoperto in luogo di una franchigia fissa)

Il grave però è che alcune buone condizioni vengono peggiorate: limite del doppio del valore a nuovo rispetto al limite del triplo, quindi la clausola del pagamento dell'indennizzo anche in assenza di certificato di chiusa inchiesta; ma il punto peggiore si raggiunge non derogando l'articolo 1900 del Codice Civile che rappresenta un passaggio cardine per prevedere la copertura dei casi dovuti a colpa grave dell'assicurato o del contraente

Pertanto si può senz'altro affermare che il costo del premio assicurativo è stato ridotto, ma non certamente il costo complessivo del rischio che appare viceversa dilatato anche a causa delle limitazioni di somma assicurata a € 30.000.000 per intero anno assicurato per le garanzie eventi atmosferici ed eventi socio politici

Consigliamo un completo rifacimento dell'assetto normativo che parta dalle priorità indicate anche a costo di prevedere un premio di polizza più elevato

Indicazioni operative

Indicazioni Ass. XXXXXXXXX	Indicazioni Ass. YYYYYYYY
1. Prevedere valore di rimpiazzo a nuovo dei macchinari senza limitare l'indennizzo al triplo del valore del bene allo stato d'uso; in difetto valorizzare i macchinari al valore allo stato d'uso	1. Prevedere valore di rimpiazzo a nuovo dei macchinari senza limitare l'indennizzo al doppio del valore del bene allo stato d'uso; in difetto valorizzare i macchinari al valore allo stato d'uso
2. Facoltà di recesso dopo il sinistro bilaterale, termine di preavviso triplicato	2. Facoltà di recesso dopo il sinistro bilaterale, termine di preavviso triplicato
3. Prevedere applicazione di franchigia fissa in luogo di scoperto percentuale; in difetto prevedere scoperto con massima applicazione	3. Prevedere applicazione di franchigia fissa in luogo di scoperto percentuale; in difetto prevedere scoperto con massima applicazione
4. Riformulare clausola della "colpa grave" senza ulteriori limitazioni	4. Prevedere espressa deroga art. 1900 Codice Civile per comprendere anche i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato e del contraente
5. Valutare possibilità di assicurare "direttamente" eventuali beni i leasing per un controllo diretto delle coperture (normativo ed economico) e per l'innescò di eventuale copertura per danni da interruzione di attività	5. Valutare possibilità di assicurare "direttamente" eventuali beni i leasing per un controllo diretto delle coperture (normativo ed economico) e per l'innescò di eventuale copertura per danni da interruzione di attività
6. Valutare la possibilità di acquistare limiti di indennizzo più elevati terremoto, inondazioni, alluvioni, sovraccarico di neve al 50% - eventi socio politici e eventi atmosferici all'80%; stante l'entità delle somme assicurate anche una differenza del 5%-10% può comportare differenze di indennizzo significative	6. Valutare la possibilità di acquistare limiti di indennizzo più elevati eventi socio politici e eventi atmosferici all'80%; stante l'entità delle somme assicurate anche una differenza del 5%-10% può comportare differenze di indennizzo significative
7. Prevedere che il limite di indennizzo si riferisca alle somme complessivamente assicurate e non alla singola partita di polizza, anche questa distinzione comporta differenze di indennizzo davvero importanti	7. Prevedere che il limite di indennizzo si riferisca alle somme complessivamente assicurate e non alla singola partita di polizza, anche questa distinzione comporta differenze di indennizzo davvero importanti
8. Per la garanzia fenomeno elettrico valutare livello di franchigia meno elevato	8. Per la garanzia fenomeno elettrico valutare livello di franchigia meno elevato ed eliminare il raddoppio e quadruplicazione della franchigia per mancato danneggiamento o assenza di sistemi di protezione
9. Prevedere copertura per guasti alle macchine (e successiva interruzione di attività)	9. Prevedere che la copertura per guasti alle macchine inneschi la successiva copertura per danni di interruzione di attività
10. Valutare garanzia danni indiretti dalle semplici forme di indennizzo per danno materiale e diretto maggiorato, di una forma a diaria o di indennizzo della perdita del margine di contribuzione	10. Valutare garanzia danni indiretti dalle semplici forme di indennizzo

- | | |
|---|---|
| 11. Attesa la dichiarazione precontrattuale di assenza di sinistri negli ultimi 5 anni è plausibile prevedere la presenza della clausola di partecipazione agli utili | per danno materiale e diretto maggiorato, di una forma a diaria o di indennizzo della perdita del margine di contribuzione |
| 12. Prevedere limite di indennizzo aggiuntivo per opere di miglioria | 11. Attesa la dichiarazione precontrattuale di assenza di sinistri negli ultimi 5 anni è plausibile prevedere la presenza della clausola di partecipazione agli utili |
| | 12. Prevedere limite di indennizzo aggiuntivo per opere di miglioria |
| | 13. La dicitura “Danni materiali e diretti” non contempla anche i danni consequenziali che vanno invece considerati nell’oggetto dell’assicurazione; |
| | 14. Elevare il limite di indennizzo di € 30.000.000 per anno assicurato per eventi socio politici ed eventi atmosferici |
-

Documentazione utilizzata per lo studio e la comparazione delle condizioni dei contratti

Ass. XXXXXXXXXXXX

Ass. YYYYYYYYYY

- | | |
|--|---|
| 1. Convenzione danni materiali | 1. Scheda di Polizza YYYYYYYYYY Rischi industriali mod. 00000 |
| 2. Certificati di copertura Mod. 000/00 | 2. Condizioni di assicurazione Polizza All risks property n° 39 pagine dattiloscritte |
| 3. Intercalare mod. 00/00 – Coassicurazione e delega | |
| 4. Atto di dichiarazione - mod. XXX | |
| 5. Atto di dichiarazione mod. XXX | |
| 6. Atto di dichiarazione n.0 – mod XXXXX | |
| 7. Appendice n. 0 | |
-